

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI NATURA
ASSISTENZIALE A PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ...del

INDICE

Art.1 Principi Regolamentari

Art.2 Oggetto del Regolamento

Art.3 Destinatari

Art.4 Servizio Sociale Professionale e Progetto di presa in carico Individualizzato

Art.5 Inquadramento del Contributo Economico in relazione ad altri benefici

Art.6 Valutazione e Accertamento Dello Stato Di Bisogno

Art.7 Tipologie degli Interventi

Art.8 Priorità ed Esclusioni

Art.9 Procedura per la richiesta e la concessione di Contributo o Vantaggio Economico

Art.10 Isee

Art.11 Azioni di rivalsa per sussidi indebiti

Art.12 Pubblicità elenchi dei beneficiari

Art.13 Disposizioni Di Adeguamento Automatico Norme finali

Art.14 Norme finali

ART. 1 — PRINCIPI REGOLAMENTARI

1. Con il presente Regolamento il Comune intende disciplinare la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana

2. Le norme del Regolamento integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e Legge regionale 4/2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale".

3. Tali norme prevedono l'intervento degli enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre — tra le altre — le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d'offerta sociale a favore dei cittadini.

ART. 2 — OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90, è la predeterminazione dei criteri e delle modalità a cui il Comune deve attenersi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche.
Per “**concessione di contributi**” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, o meno, per finalità e scopi sociali meglio definiti nel progetto di presa in carico individualizzato, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di contribuire a rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
Per “**attribuzione di vantaggi economici**” si intende la fruizione di un servizio a domanda individuale erogato dall'ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario comunale, oppure la riduzione o esenzione nel pagamento di tributi locali, sulla base della specifica disciplina.
2. Gli interventi di sostegno economico di seguito regolamentati si intendono assegnati al nucleo familiare: le istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione socio-economica del nucleo familiare e, ove ne ricorrano le condizioni, della rete parentale.

ART. 3 — DESTINATARI

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.

ART. 4 — SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PROGETTO DI PRESA IN CARICO INDIVIDUALIZZATO

1. La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel Progetto Individualizzato, ossia il progetto condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento. Sono inclusi nell'elaborazione del Progetto Individualizzato gli interventi finalizzati all'erogazione di contributi temporanei, contributi indifferibili ed urgenti e/o al riconoscimento di vantaggi indiretti.
2. L'Assistente Sociale - nell'ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice

deontologico - è responsabile della stesura del Progetto Individualizzato nel quale, previa analisi della situazione socio economica, è dettagliato il progetto di intervento che comprende la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.

3. Il progetto individualizzato è sottoposto all'accettazione del richiedente e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile).
4. La metodologia attuata attraverso il Progetto Individualizzato vuole rendere partecipe in modo attivo l'utente attraverso la sottoscrizione e condivisione di quanto illustrato nell'accordo, in un'ottica di reciprocità dell'intervento finalizzata a uno sviluppo delle competenze e dell'empowerment personali.
5. Pertanto i suddetti Progetti, oltre a prevedere misure di sostegno al reddito, potranno includere il coinvolgimento attivo dei cittadini beneficiari di vantaggi economici in attività a favore della Comunità, ossia responsabilizzando e rendendo parte attiva le persone che ricevono aiuto, al fine di concretizzare politiche di sviluppo di un welfare comunitario.

ART. 5 - INQUADRAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN RELAZIONE AD ALTRI BENEFICI

1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale a cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo o vantaggio economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio Sociale Comunale.
2. Per la quantificazione dell'entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto:
 - a) dell'entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata o da altri enti pubblici,
 - b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

ART. 6 - VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

1. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dall'Assistente Sociale, integrato, in caso di bisogni complessi, dalla figura professionale dello Psicologo, secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione

delle esigenze di carattere psico-sociale, sanitario ed educativo.

2. Costituiscono oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno i seguenti elementi:

a) La condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti.

b) La situazione familiare;

c) Il contesto abitativo e sociale;

d) La situazione lavorativa;

e) La capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE nonché su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

f) La disponibilità personale di risorse sociali attive sulla rete territoriale (volontariato sociale);

g) La capacità totale o parziale di gestione autonoma di sé e/o del proprio nucleo familiare;

h) La capacità di assumere decisioni che comportino l'assunzione di responsabilità;

i) La capacità di aderire ad un eventuale progetto concordato;

j) La presenza di difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale e relazionale.

3. In caso di situazioni multiproblematiche e in carico a più servizi, la valutazione per l'eventuale concessione di un contributo o vantaggio economico prevederà una diagnosi sociale multi-professionale.

ART. 7 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica, alternative tra loro, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

a) **Assistenza Economica Finalizzata** attraverso la partecipazione del beneficiario ad un Progetto di Servizio Civico al fine di rendere la persona parte attiva del Progetto di presa in carico. Le attività previste nei progetti potranno riguardare i seguenti settori:

- Piccoli interventi di manutenzione verde pubblico;
- manutenzione, custodia/vigilanza strutture comunali;
- assistenza a persone anziane e disabili;
- ausilio al servizio di vigilanza;
- altri eventuali servizi da definire con l'ufficio sociale in base alla specifica situazione del potenziale utente.

L'erogazione di contributi nelle forme dell'assistenza economica finalizzata, sarà decisa con cadenza semestrale dall'Esecutivo che avrà cura di assegnare all'ufficio specifiche somme nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Ente. L'Ufficio Sociale, previa assegnazione di idoneo budget da parte dell'Esecutivo, procederà alla predisposizione di apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere le domande degli utenti interessati. La valutazione delle domande, da effettuarsi secondo i criteri generali dettati dal presente regolamento, oltre che dai criteri specificamente previsti di volta in volta dall'avviso pubblico, consentirà la redazione di idonea graduatoria. L'eventuale erogazione del contributo in tale forma, potrà avvenire per non più di due volte consecutive e solo nel caso di esaurimento della graduatoria.

Il progetto di Assistenza Economica Finalizzata non potrà avere una durata superiore a tre mesi e prevedere un contributo massimo di € 7,00 all'ora.

Gli utenti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da idonea assicurazione ed il rapporto che si instaura con l'Ente ha carattere di mera prestazione occasionale.

- b) **Assistenza Economica Straordinaria**, da erogarsi qualora ricorrano circostanze straordinarie ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio economico del nucleo familiare. Tali **interventi** aventi carattere eccezionale possono essere erogati, di norma, una sola volta nel corso dell'anno solare.
- c) **Attribuzione di vantaggi economici** tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato dal Comune.

ART. 8 — PRIORITÀ ED ESCLUSIONI

1. I contributi economici sono erogati sulla base del budget complessivo disponibile nel bilancio comunale.
2. In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo economico ordinario, di seguito riportati.
3. Sono valutate con priorità le seguenti situazioni:
 - a) Nuclei che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno ancora beneficiato di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura di enti diversi;
 - b) Nuclei familiari con minori a rischio di grave condizione di deprivazione materiale ed educativa accertata dal competente Ufficio di Servizio Sociale;
 - c) Nuclei monogenitoriali, senza una adeguata rete familiare;
 - d) Nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa determinata da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a se stessi, anche senza certificazioni rilasciate da servizi specialistici;
 - e) Nuclei con temporanea e documentabile problematica sanitaria che ne pregiudichi l'autonomia reddituale;
 - f) Nuclei per i quali è possibile ipotizzare una specifica progettualità, direttamente legata alla

soluzione della situazione di difficoltà e volta all'autonomia della persona.

Esclusioni

- Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente regolamento i richiedenti:
 1. Che abbiano un ISEE superiore ai limiti di cui all'art.10 del presente regolamento;
 2. che siano già percettori di altre adeguate forme di sostegno al reddito erogate da enti pubblici e/o privati;
 3. che non aderiscono e sottoscrivono il progetto individualizzato, come indicato nell'art.4 comma 4.

ART. 9 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO O VANTAGGIO ECONOMICO

1. Per richiedere l'attribuzione di un contributo o vantaggio economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta apposita istanza scritta protocollata - recante la motivazione della richiesta - utilizzando la modulistica appositamente prevista, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità. In assenza della certificazione ISEE o in caso di presentazione di ISEE con omissioni o difformità l'istanza di contributo è irricevibile. E' fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare l'ISEE corrente, anche su richiesta dell'ufficio Servizi Sociali, laddove le condizioni socio-economiche siano sostanzialmente modificate nell'anno di riferimento.
2. Non verranno prese in considerazione le domande sprovviste della documentazione necessaria.
3. Il richiedente a cui sia stato concesso un beneficio economico è tenuto a dare pronto avviso delle modifiche della propria situazione economica che intervengano nel corso dell'erogazione, pena la revoca retroattiva (a partire dal momento della modificata situazione economica) del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
4. Ad integrazione dell'istanza attraverso processo d'acquisizione d'ufficio, devono essere svolte le verifiche documentali relative ai requisiti soggettivi del richiedente (residenza, composizione del nucleo familiare, ecc), alla situazione reddituale e patrimoniale mediante la consultazione di banche dati a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni ed esterni al comune.
5. Il Servizio Sociale, allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il Progetto Individualizzato, verifica tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.
6. Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, gli operatori del Servizio Sociale redigono una relazione psico-sociale, allegando il progetto individuale sottoscritto dall'utente da sottoporre all'esame della Giunta Comunale di cui all'art. 9.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, la Giunta si esprime ai fini della concessione del contributo richiesto e della quantificazione dello stesso.

ART. 10 — ISEE

Per l'accesso all'assistenza economica di cui al presente regolamento deve essere utilizzato un ISEE in corso di validità inferiore a 9.360,00 euro e seguenti condizioni economico – patrimoniali:

- Patrimonio immobiliare inferiore a 30 mila euro, senza considerare la casa di abitazione;
- Patrimonio mobiliare definito ai fini ISEE (elaborato considerando conti correnti, obbligazioni, depositi etc.) inferiore a 6 mila euro per i nuclei formati da un solo componente, 8 mila euro per i nuclei con due componenti, 10 mila euro per i nuclei composti da tre o più componenti (incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo), con un aumento aggiuntivo del limite di 5 mila euro per ogni componente con disabilità, valore che passa a 7.500 euro per coloro che sono in condizione di disabilità grave o non autosufficienti.

Gli unici casi in cui è possibile derogare alle soglie di cui al presente articolo, previa dettagliata relazione dell'Ufficio Sociale, sono quelli contemplati nell'art.8 comma 3 lett. d) e lett. e) qualora il nucleo affronti una situazione di improvvisa e conclamata necessità determinata da eventi imprevedibili e particolarmente gravi (decesso del percettore di reddito, malattia altamente invalidante ecc.). In tali ipotesi si potrà prevedere l'erogazione di una misura di cui all'art.7 comma 1 lett.b).

ART. 11 — AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 c.p. per le false dichiarazioni.

ART. 12 — PUBBLICITA' ELENCHI DEI BENEFICIARI

Il Comune renderà pubblici gli elenchi dei beneficiari di contributi economici nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 13 — DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o regolamento in materia.

ART. 14 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Si considerano automaticamente abrogate le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente atto.